



Berna,

**Commenti alle modifiche dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3), dell'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS), dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) e dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)**

**(Proroga della validità dei documenti di viaggio e novità riguardanti i sistemi informatici)**

**1. Compendio**

Oggi la durata di validità del documento di viaggio per rifugiati e del passaporto per apolidi e persone sprovviste di documenti titolari di un permesso di domicilio è di cinque anni. L'intenzione è quella di portarla a dieci anni analogamente alla durata di validità del passaporto e della carta d'identità dei cittadini svizzeri. Questo riduce l'onere lavorativo dei servizi competenti presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e riduce altresì le spese per gli interessati.

I collaboratori della SEM responsabili per la pianificazione e lo svolgimento delle audizioni nel settore dell'asilo devono avere accesso a ulteriori campi dati dei sistemi tool FM e DOPO. Si tratta dei dati riguardanti il sesso, l'età, l'indirizzo nonché il Cantone di residenza dei richiedenti l'asilo. Queste informazioni sono necessarie per pianificare e svolgere le audizioni in maniera efficiente.

Qualsiasi ricerca riguardante una persona nei sistemi SIMIC e ORBIS fa scattare in automatico la consultazione di altri sistemi. Per ragioni di trasparenza occorre integrare nell'ordinanza SIMIC un elenco esaustivo dei sistemi consultati analogo a quello figurante nell'OVIS. Questo richiede un adeguamento redazionale della disposizione corrispondente dell'OVIS.

Il Ministero pubblico della Confederazione (Servizio Esecuzione delle sentenze) deve poter accedere ai dati di base e agli indirizzi degli stranieri nel sistema SIMIC. Questo permette una ricerca di dati semplice, efficiente e centralizzata in vista dell'esecuzione delle sentenze riguardanti gli stranieri.

Le autorità cantonali di esecuzione delle pene devono poter accedere al SIMIC. Infatti, per eseguire i compiti attribuiti loro per legge dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, esse hanno bisogno anche di dati inerenti al diritto in materia di migrazione. Si pensi per esempio alla gestione dei casi nel contesto di sentenze e oneri, regime aperto, trasferimenti, assistenza riabilitativa, consulenza sociale in carcere e informazione delle autorità in merito all'incarcerazione. Questo consente una ricerca di dati semplice, efficiente e centralizzata e sgrava inoltre le autorità cantonali in materia di migrazione, che oggi rispondono alle numerose richieste delle autorità giudiziarie di esecuzione delle pene nell'ambito dell'assistenza amministrativa.



La SEM deve poter trattare nel SIMIC ulteriori campi dati riguardanti le conoscenze linguistiche, la formazione e le attività lucrative svolte finora da rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente, persone con statuto di protezione S e persone attribuite alla procedura ampliata. I dati vengono rilevati su base volontaria tramite un questionario elettronico. Le persone interessate forniscono autonomamente i dati al momento di lasciare il centro federale d'asilo. I dati vengono trattati esclusivamente da collaboratori della SEM e vengono utilizzati per misure di promozione dell'integrazione, tra cui si annoverano anche valutazioni statistiche anonime.

## **2. Modifiche dell'ODV**

**Art. 13 cpv. 1 lett. a–b<sup>bis</sup>:** secondo il diritto vigente, i seguenti documenti sono validi cinque anni: il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato a persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi o sprovviste di documenti e titolari di un permesso di domicilio (art. 13 cpv. 1 lett. a e b ODV).

Per depositare la domanda di rilascio di questo documento di viaggio le persone interessate devono presentarsi di persona al Servizio cantonale di migrazione competente. Quest'ultimo registra la domanda e la inoltra alla SEM per esame materiale e decisione. Se la domanda viene accolta, l'autorità cantonale competente per il luogo di residenza rileva l'immagine del volto e le impronte digitali del richiedente. Infine, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) personalizza il documento di viaggio grazie a un apparecchio per la finitura dei passaporti e lo consegna al richiedente.

Negli ultimi anni la quota di protezione tra i richiedenti l'asilo (riconoscimento della qualità di rifugiato o ammissione provvisoria) è aumentata in modo chiaro. Ciò ha fatto aumentare, in particolare, il numero di rifugiati riconosciuti in Svizzera, più che raddoppiato nel corso dell'ultimo decennio (da ca. 32 100 persone a fine 2012 a ca. 84 900 persone a fine 2022). Questo sviluppo si spiega soprattutto con i numerosi focolai di crisi e conflitti oltre i confini europei.

Di conseguenza sono aumentate di molto anche le domande di rilascio di documenti di viaggio, in particolare per rifugiati riconosciuti. L'alta quota di protezione genererà peraltro, con effetto ritardato, anche un aumento delle domande per il documento di viaggio presentate da persone sprovviste di documenti e titolari di un permesso di domicilio. Questo perché le persone ammesse a titolo provvisorio dopo il rigetto della loro domanda d'asilo possono ricevere un permesso di dimora e, in un secondo tempo, un permesso di domicilio se è riconosciuto un caso di rigore e se la persona è ben integrata. Anche il numero di persone ammesse a titolo provvisorio è aumentato di molto.

Siccome di norma i rifugiati riconosciuti e gli apolidi nonché le persone sprovviste di documenti in possesso di un permesso di domicilio rimangono a lungo in Svizzera e hanno diritto a un documento di viaggio, la durata di validità dei loro documenti di viaggio dev'essere prorogata e adeguata alla durata di validità del passaporto e della carta d'identità svizzeri. Pertanto il titolo di viaggio per persone che al momento di presentare la domanda hanno compiuto 18 anni dev'essere valido dieci anni (lett. a). Per bambini e giovani è invece mantenuta la durata di validità di cinque anni (lett. b), che è la stessa durata di validità prevista per il passaporto e la carta d'identità rilasciati a bambini e giovani cittadini svizzeri che non hanno ancora compiuto 18 anni. Secondo la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), la durata di validità del titolo è di un anno o di due anni, a scelta dell'autorità che lo rilascia (Allegato alla Convenzione, paragrafo 5). Gli Stati contraenti sono liberi di prevedere una durata di validità maggiore.

La proposta di prorogare la durata di validità da cinque a dieci anni permette di ridurre il numero di domande per questi documenti di viaggio, con conseguente e importante sgravio delle autorità competenti. La proroga della durata di validità è, peraltro, anche nell'interesse delle persone in questione, giacché non comporterebbe nessun aumento di tassa. Le persone che hanno compiuto 18 anni continuerebbero a pagare 115 franchi (allegato 2, n. 1.2) e le persone minori di 18 anni 35 franchi (allegato 2, n. 1.1). La tassa invariata per una durata di validità doppia equivarrebbe a un dimezzamento della tassa per il documento di viaggio.

Il passaporto per stranieri rilasciato a una persona sprovvista di documenti e titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione (art. 17 cpv. 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp; RS 192.121) manterrà la durata di validità attuale di soli cinque anni (lett. b<sup>bis</sup>).

Il passaporto per stranieri rilasciato a richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione o persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti e autorizzati dalla SEM a tornare in Svizzera secondo l'articolo 9 ODV mantiene la durata di validità attuale di dieci mesi (lett. c).

La durata di validità resta invariata anche per i documenti di viaggio rilasciati a richiedenti l'asilo o a persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con decisione passata in giudicato che si recano nello Stato d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo allo scopo di preparare la loro partenza dalla Svizzera oppure a titolo di trasferimento definitivo (lett. d). Dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità.

### **3. Modifica dell'OAsi 3**

**Allegato 6, VII:** i collaboratori della SEM incaricati di pianificare e svolgere le audizioni nel settore dell'asilo devono poter accedere a ulteriori campi dati del tool FM e di DOPO. Nel tool FM si tratta dei dati riguardanti il sesso, l'età, l'indirizzo nonché il Cantone d'attribuzione del richiedente l'asilo. Questi collaboratori devono avere accesso all'indirizzo e al Cantone d'attribuzione anche nel sistema DOPO, giacché quest'ultimo, contrariamente al tool FM, consente in particolare di allestire elenchi di scadenze. Queste informazioni sono necessarie per pianificare e svolgere le audizioni.

Il tool FM riassume in un'unica maschera (schermata) i principali dati di una persona inerenti al diritto in materia d'asilo. Pertanto vengono a crearsi interfacce con i sistemi SIMIC, MIDES e DOPO. Attualmente, per raccogliere talune informazioni necessarie per la pianificazione e l'esecuzione delle audizioni occorre consultare tutti questi sistemi e allestire manualmente una sintesi delle informazioni in questione. La proposta di estendere l'accesso ai sistemi tool FM e DOPO permette pertanto di organizzare le audizioni in modo più efficiente.

Il fatto di conoscere il sesso di una persona richiedente l'asilo consente – in particolare in caso di allegazione di una persecuzione legata al genere o all'orientamento sessuale – di decidere senza indugio se occorre convocare per l'audizione un team di sole donne o di soli uomini.

Il fatto di conoscere l'età della persona richiedente l'asilo è importante per accertare in modo celere se si tratta di una persona minorenni per la quale vigono norme specifiche.

L'indirizzo del richiedente l'asilo e il Cantone d'attribuzione sono informazioni utili per pianificare in modo efficiente gli appuntamenti nel quadro della procedura ampliata. In futuro tutti gli appuntamenti delle audizioni nella procedura d'asilo saranno visibili nel tool FM. Attualmente nel sistema sono visibili unicamente gli appuntamenti riguardanti la procedura celere che vengono eseguiti mentre i richiedenti si trovano ancora nel centro federale d'asilo. Per pianificare correttamente gli appuntamenti e il trasporto, i collaboratori della SEM devono sapere dove è alloggiata la persona.

#### **4. Modifica dell'Ordinanza SIMIC e dell'OVIS**

**Art. 3 cpv. 2 lett. a–d dell'ordinanza SIMIC e art. 23 OVIS:** secondo il diritto vigente, una ricerca nel SIMIC implica automaticamente anche una consultazione online del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). Il sistema RIPOL esegue a sua volta una ricerca negli altri sistemi di polizia, il cui risultato è parimenti visibile in SIMIC (sotto forma di «hit» o «no hit»). Questo vale nello specifico per i sistemi menzionati all'articolo 11 capoverso 1 lettere a, d ed e dell'ordinanza RIPOL (RS 361.0). Vi è inoltre un'interfaccia con il sistema nazionale d'informazione visti (NVIS); la pertinente disciplina è codificata nell'articolo 23 lettera a dell'ordinanza VIS (OVIS, RS 142.512). Il risultato della ricerca negli altri sistemi, tuttavia, viene visualizzato unicamente se la persona che effettua la consultazione dispone dei pertinenti diritti d'accesso a questi sistemi.

Il progetto di ordinanza SIMIC prevede, analogamente all'OVIS, la menzione trasparente di tutti i sistemi che attualmente vengono già consultati a ogni interrogazione del SIMIC. Il periodo introduttivo dell'articolo 23 OVIS viene pertanto adeguato, sotto il profilo redazionale, al tenore del nuovo articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza SIMIC.

**Art. 9 lett. s e 10 lett. q dell'ordinanza SIMIC:** nei casi riguardanti stranieri, i servizi cantonali di esecuzione delle pene (assistenza riabilitativa compresa) abbisognano di determinati dati riguardanti il diritto in materia di stranieri registrati nel SIMIC, in particolare per assicurare la gestione del caso o l'esecuzione di sentenze e oneri. Oggi per ottenere i dati del SIMIC di cui abbisognano, questi servizi devono presentare una pertinente richiesta al servizio cantonale di migrazione competente, il che comporta ritardi e un notevole onere lavorativo per i servizi cantonali di migrazione chiamati a fornire le informazioni in nome dell'assistenza amministrativa. A titolo di esempio, il servizio di migrazione del Cantone Zurigo ha comunicato all'Ufficio di esecuzione delle pene e reintegrazione (*Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung JuWe*) che, visto l'onere lavorativo connesso, non sarebbe più stato in grado di fornire informazioni dettagliate riguardanti casi specifici, suggerendo che sarebbe stato auspicabile un accesso diretto dello JuWe al SIMIC. Quest'opinione è condivisa anche dalla Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali (CDSPC), che ha sottoposto una pertinente richiesta alla SEM. Il progetto di ordinanza prevede pertanto che i servizi cantonali di esecuzione delle pene (assistenza riabilitativa compresa) ottengano un accesso diretto ai dati del SIMIC necessari all'esecuzione dei loro compiti legali. L'accesso si limita a dati personali che non sono degni di particolare protezione, per cui dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati è sufficiente disciplinare gli accessi a livello di ordinanza.

Nelle situazioni seguenti è possibile consultare il SIMIC per esaminare i dati rilevanti: apertura di un nuovo caso; prima di ogni seduta di pianificazione dell'esecuzione; a ogni concessione di un regime aperto (congedo, passaggio a un altro regime, scarcerazione condizionale nel quadro dell'esame annuale); in casi di portata internazionale; in caso di trasferimento e durante l'assistenza riabilitativa (notifica di decisioni di allontanamento, ritiro del permesso di dimora, ecc.).

Lo statuto attuale sotto il profilo del diritto in materia di migrazione e la sua modifica hanno sempre un influsso sulla valutazione del pericolo di fuga, degli sforzi per integrarsi, dell'integrazione lavorativa, ecc.

Inoltre il mandato di risocializzazione può essere attuato unicamente in presenza di un diritto di soggiorno in Svizzera e se sono note le autorità competenti. Pertanto queste indicazioni dovrebbero essere note quanto prima possibile.

Per adempiere i loro compiti amministrativi e assistenziali, i servizi di esecuzione delle pene – in particolare i servizi sociali presso le carceri durante la carcerazione preventiva – necessitano di dati inerenti al diritto in materia di migrazione nelle situazioni seguenti: all'arrivo nell'istituto di esecuzione delle pene (carcerazione preventiva); in occasione di ogni consulenza sociale in carcere; al momento d'informare le autorità in merito all'incarcerazione; per rispondere a domande dei clienti in merito al sostegno secondo il diritto in materia di aiuto sociale; nel quadro dell'assistenza in caso di richiesta dell'AI o di prestazioni complementari; nel quadro dell'assistenza nella ricerca di un appartamento o di un lavoro; nel quadro dell'assistenza volta a strutturare le giornate nonché per le segnalazioni all'APMA.

Sin dall'apertura di un caso o dall'arrivo della persona interessata i servizi e gli istituti di esecuzione delle pene devono inoltre accertare quanto prima possibile quali enti si fanno carico o garantiscono l'assunzione degli eventuali costi per l'assistenza medica. Per questo occorre accertare lo statuto in materia di soggiorno della persona condannata o incarcerata per determinare se esiste un obbligo assicurativo di una cassa malati e quale ente si fa carico dei costi per l'assistenza medica.

Dev'essere possibile consultare il SIMIC per ottenere i dati necessari relativi a tutte le persone oggetto di una sentenza esecutiva o di un onere esecutivo o che vengono collocate in un istituto di esecuzione delle pene. Per garantire una base di dati sicura e aggiornata, queste interrogazioni devono talvolta essere ripetute a più riprese, in particolare laddove la situazione della persona sotto il profilo del diritto in materia di migrazione abbia a mutare.

In assenza di un accertamento concreto e dettagliato della responsabilità per i costi all'inizio dell'esecuzione vi è il forte rischio che l'ente di esecuzione delle pene debba farsi carico a titolo subsidiario dei costi medici causati dalle persone collocate o condannate e debba espletare complesse procedure amministrative per ottenere il rimborso quando la persona interessata ha già lasciato lo stabilimento.

**Art. 9 lett. t e 10 lett. r dell'ordinanza SIMIC:** il Servizio Esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione ha il mandato legale di eseguire le sentenze passate in giudicato della Confederazione (art. 75 della legge sull'organizzazione delle autorità penali, [LOAP]; RS 173.71). Oltre all'obbligo di pagare multe, spese procedurali, ecc. le decisioni del Tribunale penale federale o del Ministero pubblico della Confederazione includono molto spesso ordini di confisca ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e richieste di risarcimento ai sensi dell'articolo 73 CP. Le richieste di risarcimento possono ammontare a diversi milioni di franchi. Inoltre, le persone condannate possono essere obbligate a rimborsare gli onorari degli avvocati anticipati dallo Stato non appena la loro situazione economica sia migliorata. Tutte queste richieste dello Stato devono essere eseguite o rimosse dal Servizio di Esecuzione delle sentenze. Secondo l'articolo 442 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CCP; RS 312.0), le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono rimosse conformemente alle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). L'esecuzione coatta di diritto civile è meno problematica

se le persone interessate sono domiciliate in Svizzera o se i valori patrimoniali sequestrati si trovano in Svizzera.

Nel progetto è proposto che anche il Servizio Esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione abbia accesso ai dati del SIMIC necessari per l'esecuzione di questi compiti legali. Questo consente di evitare laboriose richieste presso i servizi cantonali competenti. L'accesso è limitato anche in questi casi ai dati personali che non sono degni di particolare protezione. Per creare l'accesso ai dati corrispondenti, dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati è pertanto sufficiente una codifica a livello di ordinanza.

**Art. 9 lett. b n. 2, 10 lett. b n. 2 ordinanza SIMIC e art. 10 cpv. 1 lett. f n. 2 OVIS:** occorre adeguare i rimandi all'ordinanza RIPOL (RS 361.0).

### **Allegato 1 dell'ordinanza SIMIC**

I nuovi accessi e campi dati proposti vengono segnalati in modalità revisione nel progetto dell'ordinanza (modifica dell'allegato 1).

a) *Accesso delle autorità cantonali di esecuzione delle pene (v. motivazione più sopra)*

Si tratta di un accesso in sola lettura.

- I. Dati di base, 1. Identità: Appellativi / Cognomi / Data di nascita / Cittadinanza / Sesso

L'accesso ai dati «*appellativi, cognomi, data di nascita e sesso*» è necessario per identificare la persona in modo inequivocabile. Le autorità di esecuzione delle pene hanno bisogno di questi dati per garantire la tracciabilità dei cambiamenti di nome di una persona. I cognomi d'affinità sono particolarmente utili per evitare le registrazioni multiple.

I dati sulla *cittadinanza* sono necessari anche per l'organizzazione della procedura esecutiva, giacché le forme di esecuzione particolari costituite dal lavoro di pubblica utilità (art. 79a CP), dalla semiprigionia (art. 77b CP) e dalla sorveglianza elettronica (art. 79b CP) non possono essere autorizzate per tutte le categorie di stranieri. Dopo l'apertura di una procedura esecutiva si procede in primo luogo a un pertinente triage che determina l'ulteriore iter procedurale. Per questo triage le autorità di esecuzione delle pene abbisognano dei dati precitati. La cittadinanza determina l'assunzione dei costi, le modalità di accertamento e gli accordi internazionale applicabili.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 1. N. riferimento: N. riferimento cantonale

Il «*N. riferimento cantonale*» serve parimenti all'identificazione inequivocabile della persona.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri. a. Identità: N. assicurazione sociale straniera / Paese d'origine / Luogo d'origine / Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di provenienza / Cittadinanza del coniuge / Cittadinanza del partner registrato / Luogo di nascita / Nascita in Svizzera (sì/no) / Data del decesso / Coniuge svizzero (sì/no) / Il partner registrato è svizzero (sì/no) / Genitore svizzero (sì/no) / Cognomi, nomi dei genitori / Cognomi, nomi, data di nascita dei figli

Nel casellario giudiziale i cittadini svizzeri devono essere registrati con «*luogo di nascita, luogo d'origine e cognomi e nomi dei genitori*» e per tutti i cittadini stranieri lo statuto dal profilo del soggiorno dev'essere aggiornato.

La «*Data del decesso*» è rilevante giacché le persone decedute devono essere imperativamente stralciate dal casellario giudiziale svizzero e le procedure esecutive in atto nei loro confronti devono essere stralciate come prive d'oggetto. La data del decesso dev'essere immessa anche nella banca dati delle autorità di esecuzione penale e gli eventuali affari in corso vanno liquidati di conseguenza.

Per la conclusione di un'assicurazione malattie è essenziale sapere in che misura i coniugi sono responsabili in maniera solidale delle spese sanitarie e dei premi

dell'assicurazione malattie o possono fornire un sostegno in caso di riattivazione di un'assicurazione malattie.

Nel casellario giudiziale svizzero, i «*Cognomi e nomi dei genitori*» costituiscono un elemento prioritario per l'identificazione di una persona. Soprattutto se una persona ha più appellativi, grazie ai dati sui genitori è possibile risalire alla persona originale.

I dati su «*partner, genitori e figli*» vengono inoltre utilizzati per accertare il luogo di residenza secondo il diritto civile e le cui autorità competenti sono tenute a fornire assistenza. In assenza di un'assicurazione malattie e infortuni, in caso di premi arretrati e qualora non sia indicato (in modo chiaro) il luogo di domicilio, queste informazioni possono essere di grande aiuto per chiarire l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, b. Indirizzi: Indirizzo all'estero / Indirizzo in Svizzera / Comune di residenza / Indirizzo postale / Indirizzo valido dal

Le autorità di esecuzione delle pene necessitano di queste informazioni per le ricerche in materia di domicilio e indirizzo. Questi dati sono indispensabili in particolare in vista della notifica delle decisioni conformi alla legge (ordine di esecuzione).

Molto spesso, inoltre, proprio durante la carcerazione preventiva o all'inizio dell'esecuzione delle sanzioni, non è chiaro quale sia il domicilio o l'ultimo luogo di soggiorno della persona incarcerata. Questo rende molto laboriose le ricerche per stabilire le autorità responsabili.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, c. Documenti di viaggio o d'identità: Classificazione (originale, copia, ...) / Tipo di documento di legittimazione / Autorità di rilascio, luogo e Paese / Data del rilascio e durata di validità / Numero

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, d. Entrata: Paese limitrofo / Decisione d'entrata valida dal e fino al / Durata probabile del soggiorno / Professione / Condizioni d'entrata / Durata del soggiorno richiesta

Lo statuto attuale sotto il profilo del diritto in materia di migrazione e la sua modifica hanno sempre un influsso sulla valutazione del pericolo di fuga (esecuzione aperta o chiusa), degli sforzi per integrarsi, dell'integrazione lavorativa, ecc.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, e. Misure coercitive: Tipo di carcerazione / Inizio della carcerazione / Fine della carcerazione / Giorni di carcerazione / Rimpatrio (sì/no) / Rappresentazione legale per i minori (sì/no) / Misure a protezione del minore (sì/no) / Luogo di carcerazione / Durata della carcerazione

Le informazioni inerenti alle misure coercitive sono particolarmente rilevanti in vista dell'avvio dell'esecuzione allo scopo di accertare se la persona si trova già in stato di carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri o se è previsto il suo rimpatrio.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, f. Soggiorno e partenza: Tipo di permesso / Autorizzazione valida dal e fino al / Autorità di rilascio / Tipo dell'ammissione (codice)

Il mandato di risocializzazione può essere realizzato unicamente se la persona interessata gode di un diritto di soggiorno e se sono note le autorità competenti. Questi dati, pertanto, devono essere noti quanto prima possibile.

Lo statuto attuale sotto il profilo del diritto in materia di migrazione e la sua modifica hanno sempre un influsso sulla valutazione del pericolo di fuga (esecuzione aperta o chiusa), degli sforzi per integrarsi, dell'integrazione lavorativa, ecc.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, g. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR): Durata di validità della decisione / Data della domanda

Lo statuto attuale sotto il profilo del diritto in materia di migrazione e la sua modifica hanno sempre un influsso sulla valutazione del pericolo di fuga (esecuzione aperta o chiusa), degli sforzi per integrarsi, dell'integrazione lavorativa, ecc.

- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, h. Attività lucrativa: Attività esercitata / Inizio e fine dell'impiego / Attività lucrativa accessoria / Luogo e indirizzo di distacco / Salario  
Lo statuto attuale sotto il profilo del diritto in materia di migrazione e la sua modifica hanno sempre un influsso sulla valutazione del pericolo di fuga (esecuzione aperta o chiusa), degli sforzi per integrarsi, dell'integrazione lavorativa, ecc.
- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, l. Misure d'allontanamento:  
Le informazioni inerenti alle misure d'allontanamento servono alle autorità di esecuzione delle pene per avviare l'esecuzione, in particolare se vengono esaminate forme alternative (come semiprigionia, sorveglianza elettronica o lavoro di pubblica utilità). Un permesso di soggiorno valido è un prerequisito imprescindibile per autorizzare una di queste forme alternative. Per le autorità di esecuzione delle pene è però altrettanto importante conoscere come è disciplinato il soggiorno e la durata di validità del permesso di soggiorno, giacché in funzione delle circostanze vanno analizzate possibili forme di esecuzione alternative. Le autorità di esecuzione delle pene abbisognano inoltre di queste informazioni in caso di forme di esecuzione ambulatoriali (misure ambulatoriali con sospensione dell'esecuzione della pena, lavoro di pubblica utilità) o dopo una liberazione con la condizionale dall'esecuzione normale. In questi casi, infatti, le autorità di esecuzione delle pene devono sapere se un cliente è autorizzato a risiedere nel territorio della città o del Cantone, se eventualmente dev'essere richiesta una sospensione o se la responsabilità del caso può o deve essere trasferita a un altro Cantone.
- VI. Altri campi di dati SIMIC, 2. Settore degli stranieri, m. Rapporto di controllo alla frontiera: Date di entrata e di partenza  
Per chiarire l'obbligo assicurativo della persona è determinante anche la «data di entrata».
- VI. Altri campi di dati SIMIC, 3. Settore dell'asilo, a. Identità: Cittadinanza alla nascita / Luogo di nascita / Cognomi e nomi dei genitori  
L'accesso a questi dati è necessario al fine di identificare la persona in modo inequivocabile. Nel casellario giudiziale svizzero, i «Cognomi e nomi dei genitori» costituiscono inoltre un elemento prioritario per l'identificazione di una persona. Soprattutto se una persona ha più appellativi, grazie ai dati sui genitori è possibile risalire alla persona oggetto della ricerca.
- VI. Altri campi di dati SIMIC, 3. Settore dell'asilo, c. Procedura: Data e ora del deposito della domanda / Stato della procedura / Cantone di attribuzione / Data del disbrigo della pratica / Data di deposito e di evasione del ricorso / Attribuzione e ripartizione: Data di disbrigo della decisione d'attribuzione / Documento di legittimazione settore dell'asilo: Categoria, Valevole fino, Data dell'allestimento, Attività lucrativa

*b) Accesso del Ministero pubblico della Confederazione (v. motivazione più sopra)*

Si tratta di un accesso in sola lettura.

Il Servizio Esecuzione delle sentenze del Ministero pubblico della Confederazione necessita dei dati inerenti all'indirizzo e ai riferimenti. Questi dati sono reperibili al capitolo I «Dati di base», 1. *Identità*, al capitolo VI «Altri campi di dati SIMIC», 1. *N. riferimento* e al numero 2. *Settore degli stranieri*, lettera b *Indirizzi*.

*c) Nuovi campi dati contenenti informazioni rilevanti per il mercato del lavoro nel settore dell'asilo*

I nuovi campi qui proposti sono destinati alle informazioni rilevanti per il mercato del lavoro (competenze linguistiche, formazione e attività lucrativa svolta sinora) riguardanti i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente, le persone con statuto di protezione S e le persone assegnate alla procedura ampliata. Vanno aggiunti all'allegato 1 numero 3. *Settore dell'asilo, lett. a Identità*.

Quando lasciano i centri federali d'asilo (CFA), le persone interessate ricevono un codice QR che dà loro accesso a un questionario elettronico che possono completare autonomamente su base volontaria. Le persone interessate non sono pertanto obbligate a comunicare questi dati. I dati così raccolti su base volontaria vengono registrati nel SIMIC e devono poter essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM.

I nuovi campi dati (informazione e consulenza in merito a offerte concrete secondo l'art. 57 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), devono poter essere utilizzati per promuovere l'integrazione, in particolare delle persone che hanno compiuto 16 anni. Devono inoltre poter essere utilizzati a fini statistici. In relazione al monitoraggio della promozione dell'integrazione (Agenda Integrazione Svizzera), dovrebbero inoltre permettere di meglio analizzare il fabbisogno di misure integrative in ambito professionale.

Siccome i nuovi dati possono riguardare persone del settore degli stranieri (persone ammesse provvisoriamente) o del settore dell'asilo (rifugiati riconosciuti, persone con statuto di protezione S, persone attribuite alla procedura ampliata), è necessario che quattro categorie di collaboratori della SEM (*collaboratori degli ambiti Pianificazione e risorse / Fornitori di prestazioni informatiche, settore degli stranieri, registrazione e collaboratori specialisti nel settore dell'asilo*) siano abilitate a immettere manualmente questi dati nel sistema (SIMIC). L'accesso per trattamento dei dati («B») è limitato a persone che, per la loro funzione, sono chiamate a immettere questi dati al fine di eseguire i loro compiti legali per la SEM.

Attualmente nel sistema RegisterMe sono disponibili unicamente dati sulla formazione e sull'attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S. In futuro questi dati dovrebbero poter essere trasmessi in automatico dal sistema RegisterMe ai campi dati nuovamente proposti del SIMIC. Al momento non è ancora stata elaborata una soluzione tecnica completa.